



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI NAPOLI SEZ. STACCATA DI SALERNO

SEZIONE 9

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	NOTARI	ALFREDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MAURIELLO	ANTONIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MARENGHI	RAFFAELE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 7580/12  
depositato il 08/10/2012

- avverso la sentenza n. 70/4/12 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di  
AVELLINO  
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

proposto dal ricorrente:

AVI.ARIA SRL  
SIG. CARCHIA PASQUALE  
VIA PETRARA 19/A 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO RAG. VINCENZO  
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030603028/2010 IRES-ALTRO 2005  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030603028/2010 IVA-ALTRO 2005  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030603028/2010 IRAP 2005

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 7580/12

UDIENZA DEL

24/09/2014

ore 09:00

SENTENZA

N°

10104/14

PRONUNCIATA IL:

24-09-14

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

20-11-14

Il Segretario

*[Signature]*

Commissione Tributaria regionale della Campania  
È COPIA USO STUDIO

Si rilascia su richiesta di *PASTOR*

per uso *Sime* in data *24-11-14*

*[Signature]*  
Il segretario

Il Sig. Carchia Pasquale, n.q. di legale rapp.te della soc. "AVI.ARIA srl" con sede in Ariano I., rapp.to e difeso come in atti, appellava la sentenza n. 70.4.2012 emessa dalla CTP di Avellino e depositata il 7.3.2012, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n. TFK030603028 per il recupero di IRES, IVA ed IRAP per l'anno 2005. A riguardo il Carchia censurava la sentenza per vizi di motivazione ex art.36 del D.Lgs.546/92, violazione dell'art.39, co.2 del DPR n.600/73 e violazione dell'art.42, comma 3 del DPR n.600/73 relativamente all'onere della prova e sulle presunzioni. Quindi ritenendo la nullità dell'accertamento per mancanza del preventivo contraddittorio, l'appellante concludeva per l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese ed onorari di causa.

Con note depositate il 5 novembre 2012, si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Avellino deducendo per l'infondatezza dell'appello e ritenendo, al contrario, la prova fornita circa la rilevata antieconomicità dell'attività protrattasi per quasi un decennio per cui l'ufficio concludeva chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese ed onorari di causa.

Osserva il Collegio che l'appello appare infondato e, pertanto esso va rigettato.

In ordine alla prospettata questione appare chiaro che ci si trova davanti all'ormai ricorrente accertamento parametrato agli studi di settore che, se non accompagnati da altri elementi conoscitivi che confermino la validità del rilevato scostamento, devono intendersi come presunzioni semplici. E' giurisprudenza oramai consolidata che l'applicazione automatica degli studi di settore non è di per sé sufficiente ad avvalorare la rideterminazione fiscale ove, di pari passo, non viene esplicitata un'attività di indagine integrata con la dimostrazione dell'applicabilità dello "standard" prescelto nonché con l'indicazione delle ragioni per le quali sarebbero state disattese, dall'ufficio, le eccezioni sollevate dal contribuente. Ne discende che i suddetti parametri standardizzati devono, necessariamente, essere personalizzati con riferimento ai dati relativi all'attività svolta in concreto dal contribuente sulla scorta degli elementi forniti da quest'ultimo in esito al contraddittorio che va obbligatoriamente attivato pena la nullità dell'accertamento analitico-presuntivo effettuato. Il Giudice di merito, investito della controversia relativa alla legittimità dell'atto di accertamento fondato sui suddetti parametri, come nel caso che occupa, è tenuto a valutare, in primis, gli elementi presuntivi forniti dall'A.F., dando atto, nella motivazione dei risultati del proprio giudizio e solo dopo aver ritenuto che si sia fornita una valida prova presuntiva, ai sensi degli artt. 2727 e ss. del c.c., dovrà procedere a valutare la prova contraria offerta dal contribuente, gravato dallo specifico onere (Cass. N.9784/2010). Questo Giudice ritiene, a ragione, di poter modificare la decisione e l'analisi operata dal primo giudice che, senza un motivo logico-deduttivo, non ha rilevato l'assoluta mancanza di ogni elemento che potesse integrare la "presunzione semplice" attraverso un'adeguata ed esaustiva motivazione a fronte della disponibilità offerta dal contribuente che in maniera ed "incontestata" avrebbe dimostrato, con copiosa documentazione anche la propria movimentazione bancaria al fine di evitare qualsiasi dubbio circa la percezione di somme in nero ovvero sottratte alla dichiarazione fiscale. Tale copiosa documentazione è stata rilevata anche in questa sede ed allegata agli atti di causa sin dall'introduzione del primo gravame ed in ordine alla quale l'ufficio non ha mosso alcuna contestazione limitandosi, in linee molto generali, ad indicare una percentuale di ricarico inferiore a quella prevista per il settore di attività, ovvero ad una mera indicazione di antieconomicità a livello di presunzione semplice. La questione afferente il comportamento assunto dall'appellante anche per anni precedenti e successivi esula da qualsiasi valutazione e non potrebbe essere altrimenti atteso che ogni anno presenta elementi che vanno considerati solo in tale contesto e limitatamente all'anno posto in discussione. Una diversa valutazione priverebbe la decisione di quegli elementi che devono essere assunti solo ed esclusivamente con riferimento all'anno di accertamento.



Tale comportamento evidenziato dall'appellante e non contestato dall'ufficio deduce per la illegittimità delle questioni paventate dall'Agenzia ritenendo, quindi, prive di pregio giuridico le "presunzioni" affacciate nell'impugnato provvedimento.  
Il Collegio ha altresì ritenuto poter compensare, interamente tra le parti, le spese e gli onorari di causa, ricorrendo le condizioni volute dalla legge.

P.Q.M.

Accoglie l'appello e compensa le spese.  
Salerno, 24 settembre 2014

Il Giudice rel.est.  
Mauriello



Il Presidente  
Notari



Commissione Tributaria Regionale della Campania  
DEPOSITATA IN SEGRETERIA  
in data 20.11.2014  
Il Segretario Budano